



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

- Sezione Civile -

1039/14

R.G. 941/2014  
Chon 2622  
Rep. 1004  
Ud. Disc. 3.12.14  
Decisa il 3.12.14  
Min. dep. 10/12/2014  
Dep. il 11 DIC 2014  
Camp.  
Civ.

La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:

FORMICONI DR. STEFANO  
ERCOLI DR.ssa MARIA IDA  
GIANFELICE DR.ssa ANNALISA

PRESIDENTE Est.  
CONSIGLIERE  
CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in grado di appello iscritta al n. R.G. 941/2014 promossa

**DA**

**[REDACTED]** nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della  
**[REDACTED]** (P.IVA: **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'Avv.  
**[REDACTED]** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,  
**[REDACTED]**

- APPELLANTE -

**NEI CONFRONTI DI**

**[REDACTED]** (P.IVA: **[REDACTED]**) in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente  
domiciliata presso il suo studio **[REDACTED]**;

- APPELLATA -



**OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)**

Causa posta in decisione nell'udienza del 03/12/2014

#### **CONCLUSIONI**

Il difensore dell' appellante ha concluso come da reclamo;

Il difensore dell' appellata ha concluso come da comparsa di costituzione.


IL CASO.it



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE

La S.r.l. ██████████ in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ha proposto reclamo, con ricorso depositato davanti a questa Corte il 7 agosto 2014, ex articolo 18 R. D. 267/1942, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 8-14 luglio 2014, con cui era stato dichiarato il fallimento della medesima società.

Deduceva la ricorrente, a fondamento dell'impugnazione, l'omessa notificazione relativa alla convocazione del legale rappresentante davanti al giudice delegato per l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi considerare che la notifica, ai sensi del novellato articolo 15 L.F., a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata, non era andata a buon fine; in realtà, essendo la debitrice una società di capitali, la predetta notifica doveva essere necessariamente fatta a mani del liquidatore, quale legale rappresentante, in



virtù del principio di immedesimazione organica, con la conseguenza che solo una siffatta rituale notificazione poteva determinare, ai sensi di legge, la conoscenza dell'atto notificato in capo alla destinataria: nella specie la notifica a mani non era stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, come leggevasi nella relata, in cui si dava atto che questi non aveva rinvenuto alcuno nella sede legale della destinataria, essendosi proceduto, quindi, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., al deposito presso la casa comunale ed alla contemporanea spedizione dell'avviso al destinatario con raccomandata che, tuttavia, non era mai pervenuta a quest'ultimo ed era stata restituita con la dizione "trasferito in luogo non conosciuto"; in ogni caso il perfezionamento della notifica fatta ex articolo 140 c.p.c. avveniva con il ricevimento della raccomandata informativa se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione "giammai dal deposito dell'atto nella casa comunale"; la reclamante denunciava, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento rilevando di aver depositato regolarmente i propri bilanci fino al 2011, mentre per quanto



riguardava l'annualità successiva "il bilancio non (era) stato depositato su indicazione dell'ufficio del commercialista che ha sempre curato la contabilità della società"; in relazione al credito vantato dall'istante S.p.A. [REDACTED] rilevava che il ricorso per dichiarazione di fallimento da questa presentato era stato depositato cinque giorni prima della notifica del decreto ingiuntivo da costei ottenuto, dovendosi considerare, altresì, che il successivo atto di precetto, avuto riguardo alla sua notifica (avvenuta l'11 luglio 2014), consentiva alla debitrice di provvedere al pagamento del dovuto anche in periodo successivo al deposito del ricorso medesimo (effettuato in data 15 maggio 2014): difettava pertanto il presupposto dell'insolvenza essendo ancora pendente il termine per l'adempimento.

Si costituiva la creditrice istante S.p.A. [REDACTED] contestando il fondamento dell'impugnazione di cui invocava il rigetto nel rilevare l'insussistenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa di controparte stante la regolare notifica degli atti relativi all'attività prefallimentare e la presenza di tutti i presupposti di legge per la legittima apertura della procedura concorsuale in questione.



I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura connesse tra loro, sono infondati.

Osserva la Corte, in ordine alle modalità di notifica oggetto di controversia, che occorre considerare che l'articolo 15, comma terzo, L.F., a seguito della modifica introdotta con l'articolo 17 del decreto-legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012, applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013, ha previsto che il ricorso per fallimento e il relativo decreto di convocazione del debitore devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, stabilendo, in particolare, che quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la stessa, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona presso la sede di cui al predetto registro; allorché la notifica non possa essere compiuta con queste modalità si esegue con il deposito dell'atto presso la



casa comunale della sede indicata dal registro delle imprese, perfezionandosi nel momento del deposito medesimo.

Dunque la modalità ordinaria di esecuzione della notifica è stata stabilita a mezzo posta elettronica certificata ed il soggetto che vi deve provvedere va individuato nella cancelleria del Tribunale adito.

Nel caso in esame è incontestato e risulta ex actis che la notifica a mezzo p.e.c. alla società debitrice non è andata a buon fine, con la conseguenza che deve ritenersi, nella specie, perfettamente legittimo il ricorso alla diversa modalità di notifica, considerato l'avvenuto rispetto del disposto normativo che ha tipizzato le forme di convocazione.


Sotto altro profilo, per quanto concerne, in linea generale, lo stato di insolvenza, lo stesso è riscontrabile allorché si verifici una situazione di incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni: appare palese, nel caso in esame, la configurabilità di tale stato in capo alla S.r.l. ██████████ in liquidazione nel senso di impossibilità di adempiere agli impegni assunti nei confronti dei creditori sociali.



Va ribadito, in proposito, che la Suprema Corte ha affermato il principio per cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il pagamento dei debiti societari, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle proprie attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga di liquidità necessaria per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass21834/2009).

Nel caso in esame è evidente che la società debitrice, sulla base dei dati di bilancio esposti, non appare dotata di un attivo tale da consentirle di estinguere le obbligazioni, a fronte delle quali i beni facenti parte del patrimonio societario non sono idonei a coprire le passività risultanti.

L'irreperibilità dell'imprenditore presso la sede di cui al registro delle imprese, come risulta dalle relate di notifica degli atti ivi pervenuti, ove si riferisce dell'avvenuta chiusura





dei locali aziendali, l'incontestabile sussistenza del credito azionato dalla S.p.A. [REDACTED] portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo (del tutto irrilevante si prospetta il mancato decorso del termine di cui all'atto di precetto per il pagamento da parte dell'intimata, in rapporto alla data di presentazione del ricorso per fallimento, essendo palese che non sia stata adempiuta l'obbligazione sulla cui base venne attivata la procedura monitoria e che l'istante, pertanto, fosse legittimata a tale presentazione) e, soprattutto, l'ultimo bilancio depositato dalla società fallita del 31 dicembre 2011 dimostrano in maniera inequivoca la sussistenza della decozione in capo alla reclamante.

In particolare da detto bilancio emergono forti perdite di esercizio che hanno completamente eroso il capitale sociale, un patrimonio netto negativo di oltre € 5.000.000 con perdita di esercizio per quasi € 700.000 e notevole squilibrio fra valore della produzione e costi della stessa con una differenza di oltre € 600.000, denotante una palese incapacità della debitrice di soddisfare le obbligazioni scadute, senza considerare che non è dato riscontrare alcuna




situazione patrimoniale successiva all'ultimo bilancio risalente al 31 dicembre 2011.

Del resto il relevantissimo indebitamento della fallita si è manifestato in tutta la sua evidenza in sede di verifica dello stato passivo, il cui progetto, predisposto dal curatore in data 15 ottobre 2014, ha prospettato la sussistenza di passività per circa 7 milioni di euro.

Per completezza motivazionale, infine, va ricordato che, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di riscontri circa la sussistenza di protesti e di pignoramenti (ovvero di sintomi ritenuti tradizionalmente indice di insolvenza), i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che, invece, come visto, è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'articolo 5 L.F., quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (così Cass 9856/2006).

In definitiva le statuizioni dei primi giudici si presentano rese in conformità alle risultanze non solo procedurali ma



anche contabili della stessa società debitrice di cui si è detto, di modo che l'iter motivazionale si sottrae alle mosse censure.

Conclusivamente il proposto reclamo si presenta infondato e, come tale, deve essere rigettato non senza ricordare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate, essendo sufficiente che egli dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, il rigetto dell'impugnazione comporta il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di



contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 8-14 luglio 2014 ;

condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;

ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, il rigetto dell'impugnazione comporta il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014.

Il Presidente est.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. s.s. Daniela Diomedì)

12

